

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MICHELE FAIT"

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione di volontariato denominata "Michele Fait" con sede in Villa Lagarina (Tn), via Donizzetti.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale dello Stato Italiano, della Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, della Regione Tibetana e del resto del mondo.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione "Michele Fait", associazione di volontariato apolitica e areligiosa, senza fini di impresa o di lucro, nasce nel ricordo di un amico comune dei partecipanti – Michele Fait e si propone di perseguire gli scopi che Lui stesso in vita perseguiva: cooperare per un sostegno ed un miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del Tibet e di tutte le popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed in particolar modo per aiutare i bambini della Regione tibetana ricoverati presso strutture ospedaliere nonché per diffondere e tutelare la cultura della montagna.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

Realizzare progetti e programmi a breve e medio periodo nell'ambito dell'istruzione, della sanità e del lavoro in Tibet e nei paesi in via di sviluppo con lo scopo di favorire uno sviluppo equo, vitale e sostenibile collaborando anche con altre associazioni, enti pubblici o altri soggetti che direttamente sviluppino progetti in tale direzione, appoggiando progetti per bambini e giovani della regione Tibetana ricoverati presso strutture ospedaliere o necessitanti di cure mediche.

Rispettare e promuovere ogni intervento a tutela dei minori e di intervenire dove questi diritti vengano violati;

Inviare vestiario, materiale ospedaliero e scolastico e altro necessario ai paesi verso cui l'associazione indirizza il proprio supporto.

Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione per promuovere l'educazione allo sviluppo e la pace stabilendo e mantenendo il contatto con associazioni affini, a livello nazionale ed internazionale.

Favorire lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, formazione a distanza, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell'educazione, formazione in loco degli abitanti dei paesi in via di sviluppo, in appoggio con altre organizzazioni e autorità locali e collaborando alla realizzazione di iniziative artigianali imprenditoriali.

Sostenere la coerenza con i valori associativi di solidarietà, di libertà, di promozione umana, di pace e di rispetto della dignità di ogni persona.

Promuovere la cultura della montagna e dell'alpinismo in ogni sua manifestazione tramite la conoscenza e lo studio delle montagne e la tutela del loro ambiente naturale;

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, del volontariato e della cultura.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - I SOCI

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione;

soci sostenitori, si considerano tali i soci che sostengono l'attività dell'Associazione con interventi economico-finanziari

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni e dei soci sostenitori

I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

per indegnità;

per altro grave motivo (es. mancato versamento quota associativa entro tre mesi dalla comunicazione di versamento).

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche associative;

a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

a versare la quota associativa annuale;

non utilizzare il nome dell'Associazione senza l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio direttivo.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente dell'Associazione;

Il Vice-presidente

Il Segretario-economo;

Il Collegio dei revisori dei conti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del direttivo più anziano di età. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

approva i bilanci consuntivo e preventivo;

elegge i componenti del Consiglio direttivo;

delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

delibera l'esclusione dei soci;

delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

su altre questioni contingibili ed urgenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua

assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate mediante avviso scritto (sms, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorse 12 ore (ridotte a 6 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione¹. Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria sono effettuate mediante avviso scritto (sms, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno un giorno prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21 c.c.*). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Assemblea. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo

informatico dell'associazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da undici membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un consigliere ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei presenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, da recapitarsi almeno un giorno prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più del 50% delle riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

il libro giornale della contabilità sociale;

il libro dell' inventario;

Tali libri, prima di venir posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18 – IL/LA SEGRETARIO/A

Il/La Segretario/a è scelto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dirige l'ufficio di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

ART. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

dai contributi dei propri soci;

da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità identiche o analoghe che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

